



DELEGAZIONE PROVINCIALE DI UDINE  
Piazzale Repubblica Argentina, 3 - c/o Casa dello Sport C.O.N.I. - 33100 Udine  
Tel. +39 0432 227804 - Fax +39 0432 204195  
cplnd.udine@figc.it  
<https://friuliveneziagiulia.lnd.it>



## STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 COMUNICATO UFFICIALE N. 03 DEL 10/07/2020

### Sommario

<b>AVVISO IMPORTANTE REGISTRO CONI</b> .....	2
<b>COMUNICAZIONI F.I.G.C.</b> .....	2
COMUNICATO UFFICIALE N. 5/AA DELLA F.I.G.C. ....	2
COMUNICATO UFFICIALE N. 6/A DELLA F.I.G.C. ....	3
COMUNICATO UFFICIALE N. 7/A DELLA F.I.G.C. ....	4
COMUNICATO UFFICIALE N. 10/A DELLA F.I.G.C. ....	5
<b>COMUNICAZIONI L.N.D.</b> .....	7
COMUNICATO UFFICIALE N. 15 DELLA L.N.D. ....	7
CIRCOLARE N. 8 DELLA L.N.D. – UFFICIO STUDI TRIBUTARI .....	8
CIRCOLARE N. 9 DELLA L.N.D. – TRIBUNALE NAZIONALE ANTIDOPING .....	8
<b>COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE</b> .....	9
SEGRETERIA .....	9
ISCRIZIONI AI CAMPIONATI 2020/2021 – APERTURA ISCRIZIONI .....	9
<b>COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE DI UDINE</b> .....	9
CHIUSURA UFFICI .....	9
<b>GIUSTIZIA SPORTIVA</b> .....	9
DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE .....	9

## **AVVISO IMPORTANTE REGISTRO CONI**

Si ricorda a tutte le Società interessate che il nuovo Statuto Federale, **per esercitare il diritto di voto**, oltre alla previsione dell'anzianità minima di affiliazione di 12 mesi precedenti la data di celebrazione della relativa Assemblea elettiva ed alla condizione che, in ciascuna delle stagioni sportive concluse, comprese nell'indicato periodo di anzianità di affiliazione, le stesse Società abbiano, con carattere continuativo, svolto attività sportiva partecipando negli stessi 12 mesi antecedenti la data di convocazione dell'Assemblea all'attività sportiva ufficiale della FIGC, **ha introdotto la iscrizione al Registro delle Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche del C.O.N.I.**

Per tale motivo, pertanto, si invitano tutte le Società a verificare con attenzione se l'iscrizione al suindicato Registro si è perfezionata ed, eventualmente, a documentare con cortese sollecitudine il possesso di tale requisito alla Segreteria del Comitato.

Laddove necessario, la Segreteria del Comitato è altresì disponibile a fornire le opportune delucidazioni e l'eventuale assistenza a tutti coloro che avessero incontrato difficoltà per perfezionare l'indicata iscrizione del Registro nel Registro del C.O.N.I.

### **COMUNICAZIONI F.I.G.C.**

#### **COMUNICATO UFFICIALE N. 5/AA DELLA F.I.G.C.**

Qui di seguito trascriviamo il testo integrale del C.U. n. 5/AA della F.I.G.C.:

#### **COMUNICATO UFFICIALE N. 5/AA**

– Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 725 pfi 19/20 adottato nei confronti della Sig.ra Kiera Milan PIPER della società ASD POLCENIGO BUDOIA, avente ad oggetto la seguente condotta:

KIERA MILAN PIPER, calciatrice richiedente il tesseramento per Società A.S.D. Polcenigo Budoia all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 2, 4, e 32 Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., per aver, in occasione della richiesta di tesseramento con la Società A.S.D. Polcenigo Budoia, presumibilmente nella sede della stessa, dichiarato, mentendo, di non essere mai stata tesserata per altra Federazione estera;

ASD POLCENIGO BUDOIA, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nell'interesse della quale il calciatore suddetto ha commesso i fatti contestati;

– vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Kiera Milan PIPER, e dal Sig. Diego GOTTARDO, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante, per conto della società ASD POLCENIGO BUDOIA;

– vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

– vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

– rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione dell'ammonizione per la Sig.ra Kiera Milan PIPER, e € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD POLCENIGO BUDOIA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA IL 3 LUGLIO 2020**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

**COMUNICATO UFFICIALE N. 6/A DELLA F.I.G.C.**

Qui di seguito trascriviamo il testo integrale del C.U. n. 6/A della F.I.G.C.:

**COMUNICATO UFFICIALE N. 6/A**

Il Presidente Federale

- vista la delibera riportata nel Comunicato Ufficiale n° 196/A del 20 maggio 2020 con la quale, limitatamente all'attività di competenza delle Leghe professionistiche, la durata della stagione sportiva 2019/2020 è stata prorogata al 31 agosto 2020 e la decorrenza della stagione sportiva 2020/2021 è stata differita al 1 settembre 2020;

- considerato che, a prescindere dai diversi termini di chiusura della stagione sportiva 2019/2020 per l'attività di competenza delle Leghe professionistiche e per quella in ambito dilettantistico, determinati dalle conseguenze della emergenza sanitaria COVID-19, è opportuno intervenire sulla tempistica di tesseramento dei calciatori "giovani", onde garantire per gli stessi omogeneità di trattamento, sia che si tesserino per una società associata ad una Lega professionistica, sia che si tesserino in ambito dilettantistico;

- ritenuto a tal fine necessario fornire precisazioni sulla applicazione concreta dei commi 2 e 3 dell'art. 31 delle N.O.I.F. per la sola stagione sportiva 2020/2021;

- visto l'art. 24 dello Statuto Federale;

- sentiti i Vice Presidenti

**d e l i b e r a**

a) per la stagione sportiva 2020/2021, il tesseramento dei calciatori "giovani" di cui all'art. 31, comma 2, delle N.O.I.F. è consentito a decorrere dal 1 luglio 2020;

b) per la stagione sportiva 2019/2020, il calciatore "giovane" di cui all'art. 31, comma 3, delle N.O.I.F., tesserato per una società associata ad una Lega professionistica, resta vincolato alla stessa fino al 20 luglio 2020. Trascorso detto termine il calciatore è considerato libero di diritto.

La presente delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 6 LUGLIO 2020**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

**COMUNICATO UFFICIALE N. 7/A DELLA F.I.G.C.**

Qui di seguito trascriviamo il testo integrale del C.U. n. 7/A della F.I.G.C.:

**COMUNICATO UFFICIALE N. 7/A**

Il Presidente Federale

- ravvisato opportuno, al fine di contemperare le esigenze di programmazione dell'attività sportiva delle società professionistiche e quelle legate alle attività didattiche-formative dei calciatori per esse tesserati come Giovani di Serie, prevedere l'introduzione di un'ulteriore finestra nel mese di luglio 2020 in cui potere svincolare detti calciatori;

- ritenuto altresì opportuno, per le finalità di cui al precedente punto, individuare il termine a partire dal quale può essere richiesto il tesseramento dei Giovani di Serie (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo) per la stagione sportiva 2020/2021;

- visto l'art. 24 dello Statuto Federale;

- sentiti i Vice Presidenti

**d e l i b e r a**

di modificare il Comunicato Ufficiale N. 222/A del 15 giugno 2020, ai punti 5 e 13, come segue:

**- Il punto 5, lett.a), è sostituito dal seguente:**

a) Calciatori "Giovani di Serie" – art. 39/1 N.O.I.F.

Il tesseramento dei calciatori "Giovani di Serie" (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo) può essere richiesto in deroga all'art. 39, comma 1 delle N.O.I.F., da sabato 1° agosto 2020 fino a lunedì 31 maggio 2021.

La data di deposito delle richieste presso la piattaforma federale telematica, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

**- Il punto 13, lett. c), è sostituito dal seguente:**

c) art. 107 N.O.I.F.: liste di svincolo per calciatori "Giovani di Serie":

- da martedì 14 luglio a venerdì 31 luglio 2020 - (vale data di deposito presso la piattaforma federale telematica)

- da martedì 1° settembre a mercoledì 16 settembre 2020 - (vale data di deposito presso la piattaforma federale telematica)

- da martedì 1° dicembre a lunedì 14 dicembre 2020 - (vale data di deposito presso la piattaforma federale telematica).

La presente delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

## **PUBBLICATO IN ROMA IL 6 LUGLIO 2020**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 10/A DELLA F.I.G.C.**

Qui di seguito trascriviamo il testo integrale del Comunicato Ufficiale n. 10/A della F.I.G.C.:

### **COMUNICATO UFFICIALE N. 10/A**

Il Presidente Federale

- vista la delibera riportata nel Comunicato Ufficiale n° 196/A del 20 maggio 2020 con la quale, limitatamente all'attività di competenza delle Leghe professionistiche, la durata della stagione sportiva 2019/2020 è stata prorogata al 31 agosto 2020 e la decorrenza della stagione sportiva 2020/2021 è stata differita al 1 settembre 2020;

- considerato che, con provvedimenti dell'8 giugno 2020, pubblicati sui Comunicati Ufficiali n° 207/A, 208/A e 209/A di pari data, la FIGC ha disposto il riavvio dei campionati di Serie A, Serie B e Serie C, con conclusione degli stessi entro il 20 agosto 2020, e che, di conseguenza, le Leghe professionistiche hanno stabilito calendari che prevedono il completamento in date diverse fra loro delle competizioni dalle stesse organizzate;

- tenuto conto che con il Comunicato Ufficiale n° 228/A del 22 giugno 2020 sono state emanate le linee guida relative alla estensione dei contratti e degli accordi di prestito dei calciatori professionisti per la stagione 2019/2020;

- preso atto che, con Comunicato Ufficiale n° 197/A del 20 maggio 2020 è stata disposta l'interruzione definitiva delle competizioni organizzate in ambito dilettantistico relative alla stagione 2019/2020;

- ritenuto opportuno, al fine di assecondare l'esigenza delle società operanti sia in ambito professionistico sia dilettantistico di pianificare ed organizzare per tempo la composizione dei propri organici in vista della stagione sportiva 2020/2021, consentire la risoluzione consensuale degli accordi di trasferimento e di cessione di contratto a titolo temporaneo, di cui all'articolo 103 bis, comma 1, delle NOIF, a partire dal giorno successivo a quello di disputa dell'ultima gara ufficiale della stagione sportiva 2019/2020 da parte della società cessionaria;

- ritenuto altresì opportuno, al fine di assicurare quanto precede, integrare quanto previsto dai Comunicati Ufficiali n° 117/A e 118/A del 16 maggio 2019 in materia di tesseramento dei calciatori professionisti e dilettanti per la stagione 2019/2020;

- ritenuto, infine, necessario fornire precisazioni sulla applicazione concreta di quanto previsto dall'art. 103 bis, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., integrando a tal fine il Comunicato Ufficiale n° 229/A del 23 giugno 2020 in materia di tesseramento dei calciatori dilettanti per la stagione 2020/2021;

- visto l'art. 24 dello Statuto Federale;
- sentiti i Vice Presidenti

d e l i b e r a

a) di integrare il punto 9) del Comunicato Ufficiale N. 117/A del 16 maggio 2019, relativo ai termini di tesseramento dei calciatori professionisti per la stagione 2019/2020, come segue:

9. Risoluzione di accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori "Giovani di Serie" o di cessioni di contratto a titolo temporaneo di calciatori professionisti - art. 103 bis, **comma 1**, N.O.I.F.

La risoluzione può avvenire nei seguenti periodi:

*- da lunedì 1° luglio a lunedì 2 settembre 2019, esclusivamente per le cessioni di contratto temporanee biennali avvenute nella precedente stagione sportiva;*

*- da giovedì 2 gennaio a venerdì 31 gennaio 2020, ad eccezione delle cessioni di contratto e dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo di campagna trasferimenti;*

***- dal giorno successivo a quello di disputa dell'ultima gara ufficiale della stagione sportiva 2019/2020 da parte della società cessionaria, fermo restando il divieto di utilizzo del calciatore da parte della società originaria cedente nelle residue gare ufficiali della stagione sportiva 2019/2020.***

La risoluzione dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

b) di integrare il punto 5) del Comunicato Ufficiale N. 118/A del 16 maggio 2019, relativo ai termini di tesseramento dei calciatori dilettanti per la stagione 2019/2020, come segue:

5. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103 bis, **commi 1 e 5**, N.O.I.F.

**La risoluzione di accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori "Giovani Dilettanti" da società dilettantistiche a società professionistiche - art. 103 bis, comma 1, N.O.I.F. - può avvenire dalla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale a lunedì 31 agosto 2020.**

La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo, per i calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti", deve avvenire nel rispetto dell'art. 103 bis, **comma 5**, delle N.O.I.F.

c) di integrare il punto 5) del Comunicato Ufficiale N. 229/A del 23 giugno 2020, relativo ai termini di tesseramento dei calciatori dilettanti per la stagione 2020/2021, come segue:

5. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103 bis, **commi 1 e 5**, N.O.I.F.

**La risoluzione di accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori "Giovani Dilettanti" da società dilettantistiche a società professionistiche - art. 103 bis, comma 1, N.O.I.F. - può avvenire nei seguenti periodi:**

**- da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00), ad eccezione dei trasferimenti avvenuti nel medesimo periodo.**

La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo, per i calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti”, deve avvenire nel rispetto dell’art. 103 bis, comma 5, delle N.O.I.F.

La presente delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

## **PUBBLICATO IN ROMA IL 9 LUGLIO 2020**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# **COMUNICAZIONI L.N.D.**

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 15 DELLA L.N.D.**

Qui di seguito trascriviamo il testo integrale del Comunicato Ufficiale n. 15 della L.N.D.:

### **COMUNICATO UFFICIALE n. 15** **Stagione Sportiva 2020/2021**

Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 7 Luglio 2020,

- Preso atto della Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti della Divisione Calcio a 5 della L.N.D. depositata il 7 Luglio 2020;

- Tenuto conto, altresì, della Relazione del Servizio Ispettivo della L.N.D. del 6 Luglio 2020 relativa ad una verifica amministrativo-contabile della Divisione Calcio a 5 effettuata il 3 Luglio 2020;

- Considerato che nei documenti sopra citati sono evidenziate alcune irregolarità di gestione, di non trascurabile entità, che per quanto indicato nelle stesse Relazioni hanno trovato riscontro documentale, con impegni di spesa che risultano, peraltro, frutto della specifica approvazione da parte del Consiglio di Presidenza della Divisione, come certificato dal Segretario della Divisione medesima;

- Tenuto conto, altresì, che a seguito delle dimissioni rassegnate dall'ex Presidente della stessa Divisione, Andrea Montemurro, in data 25 Maggio 2020 e, successivamente, in data 12 Giugno 2020, dai tre componenti del Consiglio Direttivo, Antonio Dario, Alessandro Di Berardino e Luca Fadda, l'attuale gestione della Divisione Calcio a 5 è affidata al Vice Presidente Vicario ed a solo 4 componenti del Consiglio Direttivo della medesima Divisione;

- Ritenuto che la situazione sopra rappresentata, oltre a non garantire la piena governabilità della Divisione, richiede interventi urgenti che assicurino il regolare funzionamento dei suoi Organi direttivi e una ricostruzione complessiva degli episodi di irregolarità gestionale, da effettuarsi in piena autonomia da parte di organismi indipendenti;

- Ritenuto, altresì, che appare indifferibile assicurare l'ordinata attività della Divisione Calcio a 5 sia sotto il profilo della gestione amministrativa, sia sotto quello dell'attività agonistica nell'imminenza dell'avvio della nuova Stagione Sportiva 2020/2021 e che, di conseguenza, è necessario adottare un provvedimento urgente che assicuri il pieno coordinamento tra tutte le funzioni della stessa Divisione, anche con riguardo alla sua legale rappresentanza verso l'esterno;

- Considerato che, per le ragioni sopra evidenziate, occorre - in via d'urgenza - dichiarare decaduto il Vice Presidente Vicario e il Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a 5 ed affidare in gestione commissariale le funzioni spettanti a tali Organi;

- Ritenuto di poter affidare le predette funzioni Commissariali al Vice Presidente della L.N.D., dott. Giuseppe Caridi, che è in possesso dei necessari requisiti di esperienza e professionalità;

- Visto il Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti,

- Sentiti, altresì, i Vice Presidenti e i Consiglieri Federali che rappresentano la Lega Nazionale Dilettanti

#### HA DELIBERATO

la decadenza del Vice Presidente Vicario e del Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a 5 e, all'uopo,

#### HA NOMINATO

il Vice Presidente della L.N.D., Giuseppe Caridi, Commissario Straordinario della Divisione Calcio a 5 della Lega Nazionale Dilettanti, conferendogli tutti i poteri necessari per l'espletamento delle funzioni demandate a detti organi.

L'indicato Commissario Straordinario avrà la facoltà di nominare, se ritenuto necessario, per collaborare nella gestione delle attività della Divisione, uno o più Vice- Commissari Straordinari. Salva diversa determinazione del Consiglio Direttivo della L.N.D., il mandato commissariale avrà termine con la ricostituzione degli Organi dichiarati decaduti, da attuarsi possibilmente con l'indizione delle elezioni da celebrarsi entro il 31 Ottobre 2020.

Le funzioni di controllo, come previsto dalle vigenti disposizioni, continueranno ad essere esercitate dal Collegio dei Revisori dei Conti della Divisione Calcio a 5.

Il Commissario Straordinario si avvarrà delle strutture della Lega Nazionale Dilettanti e della Divisione Calcio a 5.

#### **PUBBLICATO IN ROMA IL 7 LUGLIO 2020**

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE  
(Cosimo Sibilia)

#### **CIRCOLARE N. 8 DELLA L.N.D. – UFFICIO STUDI TRIBUTARI**

Si allega al presente C.U., di cui fa parte integrante, la Circolare n. 8 della L.N.D. dd. 03/07/2020, inerente "Credito d'imposta per canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo - Provvedimento Direttoriale dell'Agenzia delle Entrate – Modello per la cessione del credito d'imposta".

#### **CIRCOLARE N. 9 DELLA L.N.D. – TRIBUNALE NAZIONALE ANTIDOPING**

Si allega al presente C.U., di cui fa parte integrante, la Circolare n. 9 della L.N.D. dd. 06/07/2020, inerente "Tribunale Nazionale Antidoping".



## COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE

### Segreteria

#### ISCRIZIONI AI CAMPIONATI 2020/2021 – APERTURA ISCRIZIONI

Si rende noto che le iscrizioni ai vari Campionati e Tornei 2020/2021 si apriranno indicativamente il 23 luglio 2020.

## COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE DI UDINE

#### CHIUSURA UFFICI

Si comunica che la **Delegazione Provinciale di Udine** resterà **CHIUSA** al pubblico fino a nuove disposizioni.

**Per eventuali urgenze contattare il Delegato Antonio Bruno al numero: 3313762406**

## GIUSTIZIA SPORTIVA

### DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale F.V.G. costituito dagli Avv. Silvio Franceschinis, Presidente, dall'Avv. Severino Lodolo, Vice Presidente, dall'Avv. Luca De Pauli (componente effettivo ed estensore) e dall'Avv. Andrea Canzian (componente supplente) e con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Adriano Giordano, al termine dell'udienza del 09.07.2020 ha assunto, all'unanimità, la seguente decisione sul:

**DEFERIMENTO n. 10 - 2019/2020 TFT formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti del signor Gaetano CONTARINO e dell' A.S.D. SAN GOTTARDO.**

**Il dispositivo:**

**P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale FVG così decide:

rigetta il deferimento e proscioglie gli incolpati dagli addebiti loro rispettivamente mossi.-

Si riserva il termine di gg 30 per la pubblicazione della decisione.-

Trasmette gli atti alla Segreteria perchè, ai sensi dell'art. 139 co. 2 CGS pubblici senza indugio il presente provvedimento, e perchè ai sensi dell'art. 51 co. 4 CGS la comunichi direttamente alla Procura Federale nonchè alle parti con le modalità di cui all'art. 53 CGS.

Il Tribunale Federale Territoriale FVG, costituito dall'Avv. Silvio Franceschinis, Presidente, dall'Avv. Severino Lodolo, Vicepresidente e dall'Avv. Andrea Canzian, relatore (Componenti effettivi); nonché dall'Avv. Luca De Pauli (Componente supplente) e con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Adriano Giordano, al termine dell'udienza del 9.7.2020 ha adottato il seguente dispositivo:

**DEFERIMENTO 11/2019-2020/TFT DEL PROCURATORE FEDERALE a carico di: COTIC Stash e ASD MUGLIA F.**

**Il dispositivo**

**P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale FVG

quanto al calciatore COTIC Stash accoglie il deferimento e commina la sanzione dell'ammonizione con diffida;

quanto alla Società ASD MUGLIA F. accoglie il deferimento e commina l'ammenda di euro 300,00 (Trecento/00).

Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell'art. 139 co. 2 CGS, pubblici senza indugio il dispositivo della decisione e perché, ai sensi dell'art. 51 co. 4 CGS, lo comunichi direttamente alla Procura federale nonché alle altre parti con le modalità ai sensi dell'art. 53 CGS.

Si riserva termine di trenta giorni per la pubblicazione della decisione.

Il Tribunale Federale Territoriale FVG, costituito dall'Avv. Silvio Franceschinis, Presidente ed estensore, dall'Avv. Luca De Pauli e dall'Avv. Andrea Canzian, (Componenti effettivi); nonché dall'Avv. Severino Lodolo (Componente supplente) che non ha partecipato alla decisione, e con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Adriano Giordano, al termine dell'udienza del 09.07.2020 ha adottato il seguente dispositivo:

**DEFERIMENTO 12/19-20/T DEL PROCURATORE FEDERALE a carico di: DE BORTOLI Nicola e ASD CALCIO BANNIA.**

**Il dispositivo**

**P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale FVG

applica le sanzioni oggetto di patteggiamento tra i deferiti e la Procura Federale e, per l'effetto, irroga a DE BORTOLI Nicola la inibizione per mesi due e giorni venti (pena base mesi quattro);

irroga alla Società ASD CALCIO BANNIA l'ammenda di euro 266,00 (pena base euro 400,00);

Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell'art. 139 co. 2 CGS pubblici senza indugio il dispositivo della decisione, e perché, ai sensi dell'art. 51 co. 4 CGS lo comunichi direttamente alla Procura federale nonché alle altre parti con le modalità ai sensi dell'art. 53 CGS.

Si riserva termine di trenta giorni per la pubblicazione della decisione.

**IL SEGRETARIO**

Marcello FANIGLIULO

**IL DELEGATO PROVINCIALE**

Antonio BRUNO

**Publicato ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale di Udine il 10/07/2020.**